



GLI ASPETTI NORMATIVI

Cinque anni dopo l'approvazione delle due risoluzioni, approvate nel 2010, la comunità internazionale non ha adottato le modalità per garantire il diritto umano all'acqua e un certo numero di Stati hanno rifiutato di introdurre, tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda post-2015, un riferimento esplicito al diritto universale all'acqua e ai servizi igienici di base, ribadendo solo il principio dell'accesso attraverso una gestione efficiente.

GLI STRUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Dopo 10 anni di mobilitazione dei Movimenti dell'acqua e di sollecitazione da parte del Contratto Mondiale dell'Acqua per il riconoscimento del "diritto universale all'acqua e ai servizi igienici", nel Luglio del 2010 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, su iniziativa della Bolivia e di alcuni paesi dell'America Latina ha approvato la Risoluzione 64/292 che riconosce "il diritto all'acqua potabile e servizi igienico-sanitari è un diritto essenziale per la qualità della vita e per l'esercizio di tutti i diritti dell'uomo" (punto 1). Successivamente, con la Risoluzione 15/9 del mese di settembre 2010, il Consiglio per i Diritti Umani oltre a ribadire (punti 2 e 3) il riconoscimento che " il diritto all'acqua potabile di buona qualità e ai servizi igienici di base come un diritto fondamentale che è essenziale per il pieno diritto alla vita e dei diritti umani", ha anche affermato che "il diritto fondamentale ai servizi idrici, ai servizi igienici di base e per la salute è legato al diritto ad un tenore di vita decente ed è indissolubilmente legato a migliorare lo stato mentale e fisico della salute e ai servizi igienici di base in quanto sono un diritto di vita per la dignità umana."

Successivamente i rapporti prodotti dal Rapporteur delle NU per il diritto umano all'acqua hanno prodotto una serie di raccomandazioni rispetto agli adempimenti da parte degli Stati per garantire il diritto all'acqua ma anche questi atti non hanno determinato una implementazione del diritto umano all'acqua.

CHE COSA IMPEDISCE LA CONCRETIZZAZIONE DEL DIRITTO UMANO ALL'ACQUA

I principali fattori di criticità che occorre superare per garantire il diritto umano all'acqua per tutti possono essere così sintetizzati :

1: l'assenza di volontà politica

La comunità internazionale non è stata capace di mobilitare le risorse per garantire il diritto umano all'acqua e per i prossimi quindici anni la proposta sostenuta dalla maggioranza degli Stati e accolta dal Segretario Generale delle Nazioni Unite si limita (obiettivo 6) a "garantire l'accesso sostenibile all'acqua e ai servizi igienici per tutti" come un obiettivo di sviluppo sostenibile a livello di Agenda post-2015. La modalità di adozione del diritto umano sancito dalla risoluzione delle Nazioni Unite è stata lasciata alla discrezione degli Stati e affidata all'accesso tramite il mercato dei servizi.

2: il quadro giuridico internazionale

In conformità con la natura non vincolante della risoluzione dell'ONU e delle convenzioni internazionali, al momento attuale, nessuno Stato ha ancora assunto il compito di garantire il diritto ad una quantità minima di acqua, anche nei casi di cui il principio di diritto umano all'acqua è stato riconosciuto in Costituzione o dalla legislazione nazionale. Questo stato di "impasse" è determinato dal principio sancito dall'attuale

Campaign proposal by [CICMA](#)

www.waterhumanrighttreaty.org - info@waterhumanrighttreaty.org - [@watertreaty](https://twitter.com/watertreaty)

quadro giuridico che conferisce alla responsabilità discrezionale e volontaria dei singoli Stati la sovranità di come garantire il diritto all'acqua. La mancanza di uno strumento di diritto internazionale, come un trattato internazionale, che definisca il diritto ad una quantità minima di acqua di buona qualità e sancisca le modalità in termini formali e procedurali a carico dei singoli Stati membri, impedisce ai singoli cittadini la possibilità di far valere il loro diritto umano all'acqua come un diritto universale, o di avere accesso a strumenti di esecutività in caso di violazione del diritto all'acqua o di sospensione della erogazione.

3: i limiti delle legislative nazionali

Il riconoscimento del diritto umano all'acqua è stato sancito dalle Nazioni Unite ed è stato finora riconosciuto da alcune Costituzioni e dalle legislazioni nazionali con modalità che variano da Stato a Stato. Ad oggi 41 sono i Paesi che hanno accolto il principio, di cui 15 in Africa, 15 in America Latina, 5 in Asia, 2 in Medio Oriente e 4 in Europa.

La gamma di riferimenti è variegata: va da affermazioni dell'acqua come un diritto universale, all'acqua come bene comune, come un servizio pubblico garantito, etc. L'interpretazione del diritto umano all'acqua è lasciato alla volontaria e libera discrezionalità degli Stati che di fatto non garantiscono un'applicazione universale della risoluzione delle Nazioni Unite in termini dei parametri minimi vitali riconosciuti dall'OMS.

4: i limiti della sovranità nazionale

Le legislature nazionali e la stessa sovranità dei singoli Stati rischiano di diventare subordinate alle limitazioni imposte dai nuovi accordi e negoziati internazionali che mirano alla liberalizzazione dei mercati delle materie prime e anche dei servizi pubblici locali legati all'accesso ai diritti, individuali e collettivi, ai diritti e servizi di base per la dignità della vita umana.

Le trattative in corso tra le principali aree economiche regionali (USA-UE-Canada, paesi ACP UE, etc.) per la liberalizzazione dei mercati di investimento, dei servizi pubblici locali e del commercio hanno lo scopo di:

- Introdurre limiti alla sovranità e all'autonomia dei legislatori nazionali rispetto a vincoli che limitano o non garantiscono un "libero mercato";
- Conferire agli organismi, composti da attori privati, sottraendola ai Tribunali e alle Autorità internazionali, i poteri per risolvere le controversie tra Stati e imprese sull'interpretazione dei contratti, o delle violazioni in termini di vincoli al libero mercato.

Al negoziato TTIP in fase di negoziazione tra USA e UE, i cui negoziati si dovrebbero concludere entro il 2015, vanno aggiunti gli accordi di partenariato economico (APE) promossi dall'Europa con 6 organizzazioni regionali africane che dovrebbero essere completati anch'esse entro il 2015 e si strutturano per regioni: EAC (Africa orientale), CEMAC (Africa occidentale), Africa del Sud (SADC) a cui si deve anche aggiungere l'area del Pacifico già perfezionata il 1 ottobre 2014.

Questa limitazione di sovranità nazionale assume dimensioni ancora più significative in Europa, rispetto all'acqua, a causa dell'opzione predominante nella Commissione Europea che considera "l'acqua una merce e non un diritto" e ha sancito che la gestione dell'acqua è un "servizio di rilevanza economica" e quindi soggetta a regole del mercato e della concorrenza ed al principio della copertura integrale dei costi da parte del consumatore.

In mancanza di un Trattato/Protocollo internazionale che definisce e garantisce un "diritto universale all'acqua" o di attivazione di un'Autorità o di un Tribunale internazionale chiamato a risolvere le controversie e le violazioni, oltre agli Stati membri, rispetto alle modalità di concretizzazione del diritto umano all'acqua, i cittadini e le comunità locali non dispongono di strumenti sovranazionali di diritto

Campaign proposal by [CICMA](#)

www.waterhumanrighttreaty.org - info@waterhumanrighttreaty.org - [@watertreaty](https://twitter.com/watertreaty)

internazionale, a cui fare appello per rivendicare il loro diritto all'acqua come diritto universale sancito e riconosciuto dalla risoluzione delle Nazioni Unite o difendersi rispetto ai processi di accaparramento ed espropriazione delle risorse idriche.

Il Protocollo per il diritto all'acqua, se ratificato, obbliga gli Stati, in caso di violazioni, a:

- **Garantire l'accesso ad Istituzioni di ricorso a livello nazionale, efficaci per la rivendicazione del diritto umano all'acqua potabile e servizi igienico di base (art.14);**
- **Riconoscere un diritto al risarcimento e altre misure di riparazione dei danni subiti (art.15);**
- **Applicare sanzioni per le attività in materia di rifiuti, d'inquinamento, di limitazione dell'accesso all'acqua, così come per la distruzione e danneggiamento dei servizi idrici e delle infrastrutture (Art.16)**
- **Accettare le decisioni del Consiglio dei Diritti Umani e della Assemblea delle NU in caso di denuncia da parte dei chiunque abbia subito una violazione.**

L'attuale quadro giuridico internazionale:

Convenzioni internazionali

1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (New York); Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination des femmes;

1989 Convention on the Rights of the Child (New York) – Art.24 para.2;

1994 Convention to Combat Desertification (Paris).

Convenzioni nazionali

1968 African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources (Algiers) – Art.VII;

1988 Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (San Salvador) – Art. 11.1;

1990 African Charter on the Right and Welfare of the Child (Addis-Abeba) – Art. 14;

1999 Protocol on Water and Health to the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes (London) – Arts. 4, 5, 6.

Dichiarazioni internazionali

1945 Universal Declaration of Human Rights – Art. 25;

1974 Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition;

1977 Declaration of the UN Water Conference (Mar del Plata, Argentina).

Risoluzioni delle Nazioni Unite

2010 General Assembly, Resolution 64/292, "The human right to water and sanitation" (A/RES/64/292);

2010 Human Rights Council, Resolution 15/9, "Human Rights and Access to Safe Drinking Water and Sanitation" (A/HRC/15/L.14);

2013 Résolution 3e Commission de l'Assemblée – Droit à l'eau dans l'Agenda post-2015, rifiutata a livello di obiettivi della Agenda post.2015